

**ALLEGATO "A" all'atto a mio rogito**  
**Repertorio 785 Raccolta 632**  
**STATUTO DELLA FONDAZIONE DENOMINATA**  
**"FONDAZIONE HOMOBONUS ETS FILANTROPICO"**

**Articolo 1**  
**DENOMINAZIONE**

1. E' costituita una Fondazione denominata "FONDAZIONE HOMOBONUS ETS FILANTROPICO", intendendo iscriversi al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore previsto dal D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora tale iscrizione non possa essere eseguita, la Fondazione eliminerà la qualifica di ETS Filantropico dalla propria denominazione ed in qualsivoglia altro segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, senza necessità di modificare il presente statuto.

**Articolo 2**  
**SEDE**

1. La Fondazione ha sede nel Comune di Pesaro, attualmente in via Marcolini n. 6.

Dal momento in cui la Fondazione verrà iscritta presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, l'indirizzo sarà quello risultante nel medesimo registro. La variazione di sede all'interno del Comune di Pesaro non costituisce modifica statutaria e potrà essere adottata dal Consiglio Direttivo.

2. Delegazioni ed uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione, sviluppo ed incremento della rete di relazioni nazionali ed internazionali finalizzate al raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa.

**Articolo 3**  
**SCOPO**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e si fonda sul volontariato dei componenti la struttura direttiva e tecnico-progettuale.

2. La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, umanitarie e morali, tramite lo svolgimento di attività di interesse generale quali beneficenza o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017. A tal fine la Fondazione agirà prevalentemente come Fondazione di erogazione sostenendo con risorse economiche e mediante partner individuati per la loro capacità tecnica di intervento, l'attuazione di progetti di solidarietà e cooperazione. La Fondazione può agire anche come Fondazione operativa e realizzare direttamente taluni progetti quando le condizioni di intervento lo rendano necessario o maggiormente favorevole al raggiungimento dello scopo.

In particolare la Fondazione ritiene prioritarie rispetto ad altri obiettivi le seguenti azioni:

- la scolarizzazione dei bambini e la formazione dei giovani, per consentire il loro inserimento sociale e lavorativo, il rispetto dei diritti e della dignità umana, la promozione di un modello sociale caratterizzato nell'eguaglianza e nelle pari prospettive ed opportunità;
- le attività finalizzate a garantire il diritto alla salute ed all'assistenza sociale

e sanitaria, in particolare dei bambini, delle madri e dei soggetti deboli;

- ogni altra azione tesa a ridurre ed eliminare condizioni di svantaggio sociale proprie di categorie deboli e non tutelate adeguatamente.

3. La Fondazione promuove lo sviluppo, l'autonomia, i diritti dei bambini, la formazione dei giovani e gli interventi a favore delle fasce sociali svantaggiate. La Fondazione metterà in atto ogni sforzo per sensibilizzare il mondo imprenditoriale a livello nazionale verso la necessità ed il dovere morale di aiutare le persone che versano in condizioni di povertà, stimolando l'impegno attivo degli imprenditori, delle loro associazioni, enti ed organizzazioni di rappresentanza. La Fondazione si occupa principalmente di iniziative nell'ambito della Provincia di Pesaro e Urbino non escludendo interventi a livello nazionale ed internazionale.

4. Alla fondazione:

- è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nella lettera a) dell'art. 10, 1° comma del D.Lgs. 460/97 e dall'art. 5 del D.Lgs 117/2017 ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali;

- è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione per loro qualificazione, non siano imposte per legge o siano motivate ed effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative o enti del terzo settore di pari utilità che, per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

In particolare in quanto sono da considerarsi in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione, non sono consentite le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità.

È fatto obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione solo per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o strumentali.

Per il perseguimento delle proprie finalità la Fondazione può cooperare con altri soggetti pubblici e privati; essa potrà, altresì, aderire ad Organismi nazionali ed internazionali aventi scopi analoghi o simili.

In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dovrà essere obbligatoriamente devoluto ad Enti del Terzo Settore, questi ultimi previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore territorialmente competente; in mancanza di specifica destinazione, il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Articolo 4**

#### **ATTIVITA' DIVERSE, SECONDARIE E STRUMENTALI**

Per il raggiungimento dei propri scopi, inoltre, la Fondazione, in via strumentale ed accessoria potrà:

1. svolgere ogni altra attività strumentale idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali nei limiti di cui al decreto del

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017;

2. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;

3. la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, anche concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti;

4. svolgere attività di raccolta fondi e finanziamenti, sia direttamente sia attraverso altri enti con qualsiasi strumento e/o mezzo, per la realizzazione ed il sostegno delle proprie iniziative, purché provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerta di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

5. promuovere ed organizzare iniziative, manifestazioni, convegni, incontri ed eventi promozionali per favorire una collaborazione organica fra la Fondazione, gli enti e le istituzioni pubbliche e private, il mondo dell'imprenditoria, gli enti ed associazioni operanti nel campo della solidarietà e della cooperazione nazionale ed internazionale ed il pubblico di ogni categoria sociale, professione ed età, favorendo la massima diffusione mediante ogni mezzo di informazione delle predette iniziative;

6. istituire premi e borse di studio per stimolare l'impegno verso la costruzione di una cultura della solidarietà, soprattutto tra i giovani e gli studenti. L'erogazione di premi e borse di studio sarà consentita solo per fini esclusivi di solidarietà sociale e beneficenza, e dovranno esserne specificate in modo analitico, ad esempio mediante regolamento specifico, le modalità attuative in particolare per quanto concerne i requisiti economici, i requisiti di svantaggio, le forme dell'erogazione, l'entità e la durata.

La natura secondaria e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 deve essere documentata dal Consiglio Direttivo nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa.

#### **Articolo 5**

#### **PATRIMONIO E MEZZI ECONOMICI**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

1. dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti iniziali in denaro effettuati dai Fondatori in sede di atto costitutivo;

2. dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio Direttivo ad incremento del patrimonio;

3. da ogni altro bene, mobile ed immobile, che sia pervenuto alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato al patrimonio per disposizione espressa o per legge;

4. dai proventi della propria attività che il Consiglio Direttivo abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

Per il raggiungimento delle proprie finalità ed il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone:

1. del fondo di gestione versato annualmente dai Fondatori;

2. dai redditi del patrimonio di cui sopra;

3. dalle erogazioni liberali e dai contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;

4. dai proventi derivanti dalle proprie attività istituzionali nonché dalle attività diverse, secondarie e strumentali.

La Fondazione potrà richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine, per poter finanziare le proprie attività istituzionali, nei limiti previsti dalle vigenti norme di legge.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione del patrimonio della Fondazione, delle risorse in genere, nonché dei proventi derivanti dalle raccolte di fondi.

La destinazione delle risorse della Fondazione dovrà ispirarsi ai principi cardine della Fondazione indicati nell'articolo 3 del presente statuto.

Le risorse della Fondazione saranno destinate, con le modalità di cui agli articoli 3 e 4 in base alle proposte che verranno sottoposte al Consiglio Direttivo dai Fondatori, dai membri del Comitato Tecnico Scientifico o dagli stessi membri del Consiglio Direttivo, esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La devoluzione di cui sopra potrà avvenire alternativamente sotto forma di erogazione di denaro o tramite realizzazione diretta da parte della Fondazione di talune attività quando il Consiglio Direttivo riterrà che le condizioni di intervento lo rendano necessario o maggiormente favorevole al raggiungimento dello scopo.

#### **Articolo 6**

##### **ESERCIZIO ECONOMICO - UTILI - AVANZI DI GESTIONE**

L'esercizio economico ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio terminerà il 31.12.2023.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo approva il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, o ne ricorrano i presupposti di Legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, approva il bilancio sociale.

Durante la vita della Fondazione è vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, fondi o riserve, a meno che la distribuzione o la destinazione siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti del Terzo Settore che, per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Tutti gli utili o gli avanzi di gestione sono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse o strumentali.

Quando risulta che il patrimonio della Fondazione risulti inferiore di oltre un terzo rispetto al patrimonio minimo previsto dall'art. 22 c.4 del D.Lgs 117/2017 in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'Assemblea dei Fondatori per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo previsto dall'art. 22 c.4 del D.Lgs 117/2017 oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

#### **Articolo 7**

##### **FONDATORI**

1. Sono Fondatori le persone fisiche, le imprese e i lavoratori autonomi, anche in forma associata, che contribuiscono:

- in sede di costituzione dell'Ente, al fondo di dotazione di importo pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) da ripartirsi in quote uguali,  
e/o

al fondo di gestione, mediante il versamento annuale di un importo in denaro secondo le disposizioni che seguono.

Il versamento annuale al fondo di gestione dovrà avvenire entro il 31 marzo di ciascun esercizio economico coincidente con l'anno solare e per un importo minimo di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

A seconda dell'importo versato annualmente al fondo di gestione, i Fondatori maturano differenti diritti amministrativi da esercitare nell'Assemblea dei Fondatori; in particolare agli stessi spetta un voto ogni Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) di quota. Il diritto al numero di voti da esprimersi è riferito a quanto versato nel corso dell'esercizio in cui è convocata l'Assemblea dei Fondatori.

Al solo fine dei voti da esprimersi nell'Assemblea dei Fondatori che nominerà il primo Consiglio Direttivo successivo a quello nominato in sede di costituzione - e quindi il Consiglio Direttivo da nominarsi con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 - si tiene conto dei versamenti complessivi di ciascun Fondatore nel periodo intercorrente tra il 01.01.2023 e il 31.03.2024.

I Fondatori che partecipano alla costituzione dell'Ente hanno diritto ad un voto in Assemblea anche in ipotesi in cui l'importo dagli stessi versato sia inferiore alla soglia minima di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero); tale diritto spetta sino al 31.12.2023.

La domanda di ammissione quale socio Fondatore è valutata dal Consiglio Direttivo entro 30 gg dal ricevimento della stessa. Nella domanda dovranno essere indicate, oltre alle generalità dell'aspirante fondatore, il proprio indirizzo PEC a cui ricevere comunicazioni ed il nominativo della persona delegata a partecipare per proprio conto all'Assemblea dei Fondatori. Entro 7 gg dalla deliberazione del Consiglio Direttivo, viene notificata all'aspirante fondatore l'accettazione/rigetto della domanda di ammissione tramite raccomandata PEC. In caso di accettazione, l'aspirante fondatore dovrà versare nelle casse sociali l'importo a titolo di fondo di gestione, pena la decadenza della domanda di ammissione presentata. Il Consiglio Direttivo potrà rigettare la domanda di ammissione solo per giusta causa.

I Fondatori sono iscritti nel Libro dei Fondatori con decorrenza dalla data di versamento del fondo di gestione o, se successiva, dalla data di comunicazione dell'accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

2. La qualifica di Fondatore viene revocata in caso di mancato pagamento della quota annuale minima di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero).

La qualifica di Fondatore può essere inoltre revocata qualora lo stesso sia coinvolto in attività illecite che arrechino danno all'immagine ed alle finalità della Fondazione.

La qualifica di Fondatore viene infine revocata nel caso in cui il Fondatore sia stato dichiarato fallito o sia coinvolto in altra procedura concorsuale o liquidatoria sia giudiziale che volontaria.

La revoca della qualifica di Fondatore è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale entro 7 gg dalla delibera comunica la propria decisione all'interessato tramite raccomandata PEC. La revoca ha effetto dalla data della ricevuta di consegna della raccomandata PEC.

3. I Fondatori possono in ogni momento comunicare la propria decisione di recedere dalla qualifica di Fondatore.

4. In qualunque caso (revoca, recesso) ai Fondatori non saranno restituiti gli importi versati a titolo di fondo di dotazione e fondo di gestione. In caso di revoca o recesso il fondo di dotazione inizialmente versato verrà destinato al fondo di gestione.

#### **Articolo 8**

#### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono Organi della Fondazione:

1. L'Assemblea dei Fondatori;
2. Il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione.
3. Il Consiglio Direttivo.
4. Il Comitato Tecnico Scientifico.
5. L'Organo di Controllo.
6. L'Organo Revisore.

#### **Articolo 9**

#### **L'ASSEMBLEA DEI FONDATORI**

1. L'Assemblea dei Fondatori è composta dai delegati di tutti i soggetti iscritti nel Libro dei Fondatori. Alle adunanze dell'Assemblea dei Fondatori partecipano (senza diritto di voto) i membri del Consiglio Direttivo nonché l'Organo di Controllo.

Essa provvede:

- a nominare il Consiglio Direttivo nonché a stabilirne il numero dei membri (che deve essere sempre dispari) e la durata della carica, nei limiti previsti dal presente statuto;
- a revocare i membri del Consiglio Direttivo, qualora ricorra una giusta causa (compresa la presenza di un conflitto di interessi potenzialmente dannoso per l'attività della Fondazione);
- a deliberare le modificazioni del presente Statuto;
- a deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione ed alla devoluzione del patrimonio, nei limiti previsti dalla Legge e dal D.Lgs 117/2017 (c.d. Codice del Terzo Settore);
- a nominare i liquidatori in caso di scioglimento della Fondazione.

2. L'Assemblea dei Fondatori è convocata dal Presidente della Fondazione nei casi previsti dal presente statuto oppure qualora ne sia fatta domanda:

- da almeno un terzo dei Fondatori;
- dalla metà del Consiglio Direttivo;
- dall'Organo di Controllo.

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale od altrove, purché all'interno della Provincia di Pesaro e Urbino, con raccomandata PEC spedita ai Fondatori, ai membri del Consiglio Direttivo e ai membri dell'Organo di Controllo almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza. È onere del Fondatore comunicare il cambiamento della propria PEC.

Nell'avviso di convocazione deve essere fissato il giorno per una seconda convocazione, che varrà nel caso di mancata costituzione dell'Assemblea in prima convocazione.

3. Ogni Fondatore è rappresentato in assemblea dal delegato indicato nella domanda di ammissione o in sede di costituzione. In caso di sua assenza, potrà essere delegato dal Fondatore un altro soggetto. La delega deve essere conferita per iscritto e verrà conservata presso la sede sociale. Ogni

delegato non può avere più di 3 deleghe. La rappresentanza non può comunque essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo, ai membri dell'Organo di Controllo nonché ai dipendenti della Fondazione. La delega non può essere rilasciata in bianco ed il rappresentato può farsi sostituire solo dal soggetto indicato nella delega.

4. In Assemblea i Fondatori hanno diritto ad un numero di voti determinato in base alle disposizioni dell'art. 7 c.1.

5. In prima convocazione l'Assemblea si considera costituita qualora partecipi la metà più dei Fondatori. In seconda convocazione l'Assemblea si costituisce qualunque sia il numero dei partecipanti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea delibera con il voto della maggioranza dei voti attribuibili ai presenti.

A parziale deroga, le assemblee convocate per deliberare lo scioglimento della Fondazione e relativa devoluzione del patrimonio si considerano costituite con la presenza dei 2/3 dei Fondatori e deliberano con il voto della maggioranza dei voti attribuibili ai presenti.

6. Spetta al Presidente constatare la regolare costituzione dell'Assemblea, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento della stessa ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

#### **Articolo 10**

##### **IL PRESIDENTE ED IL VICEPRESIDENTE DELLA FONDAZIONE**

Il Presidente della Fondazione è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo; successivamente è eletto dal Consiglio Direttivo, fra i suoi membri.

Il Presidente mantiene tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del mandato consiliare ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio; può nominare, se debitamente autorizzato, procuratori per singoli atti o categorie di atti, avvocati e procuratori alle liti.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione. Contestualmente al Presidente, il Consiglio Direttivo elegge un Vice Presidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento assumendone i relativi poteri.

#### **Articolo 11**

##### **IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri da un minimo di 3 ad un massimo di 9, come determinato inizialmente in atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Fondatori.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per il periodo di tempo determinato in sede di nomina fino ad un massimo di tre anni e sono rieleggibili.

Al Consiglio direttivo sono attribuiti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- a. stabilisce gli indirizzi dell'attività della Fondazione e ne predispone ed esegue i programmi;
- b. nomina il Presidente, il Vice Presidente ed eventualmente il Tesoriere;
- c. nomina l'Organo di Controllo e l'Organo Revisore, e ne stabilisce il compenso nei vigenti limiti di legge;
- d. approva, a maggioranza assoluta dei componenti, il bilancio di esercizio e, se redatto, il bilancio sociale;
- e. nomina i componenti del Comitato Tecnico Scientifico;
- f. delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari;
- g. promuove opportune intese ed accordi con le Istituzioni pubbliche e private locali e nazionali per il raggiungimento degli scopi della Fondazione stessa;
- h. amministra il patrimonio della Fondazione;
- i. assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato, e nei limiti di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 nonché del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche/integrazioni;
- j. in presenza di particolari problemi, istituisce un Comitato Etico composto da tre persone, di cui una di nomina del Presidente, determinandone i compiti;
- k. delibera la variazione della sede legale all'interno del medesimo Comune nel quale essa è localizzata;

l. cura la tenuta del Registro dei Volontari, se obbligatorio per legge.

La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta ai Fondatori.

Il Consiglio si riunisce di norma una volta ogni tre mesi o comunque tutte le volte che si dovesse rendere necessario.

Nelle votazioni, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo che non partecipano a tre sedute consecutive senza giustificare l'assenza, sono dichiarati decaduti ed immediatamente sostituiti.

#### **Articolo 12**

##### **IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di istituire, sia in via permanente che temporanea, un Comitato Tecnico Scientifico con il compito di esaminare, valutare, coordinare le fasi attuative e verificare i risultati di progetti, iniziative ed attività che la Fondazione finanzia o promuove per il raggiungimento delle sue finalità.

Il Comitato è composto da un numero variabile di membri, determinato dal Consiglio Direttivo. Possono essere nominati a far parte del Comitato persone di provata competenza nel settore dell'istruzione, della salute, del volontariato, nonché esperte in attività funzionali al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Il Comitato Tecnico è presieduto dal Presidente della Fondazione, che riferisce al Consiglio Direttivo circa le valutazioni espresse dal Comitato stesso.

Il Comitato Tecnico ha funzione consultiva non vincolante nei confronti del Consiglio Direttivo della Fondazione.

#### **Articolo 13**

##### **L'ORGANO DI CONTROLLO**

L'Organo di controllo della Fondazione è costituito da uno a tre membri effettivi, di cui almeno uno scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, codice civile. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio Direttivo, per obbligo di legge o per libera determinazione. In sede di nomina, il Consiglio Direttivo ne stabilisce altresì il compenso.

L'Organo di Controllo dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

Qualora l'Organo di Controllo sia composto da un numero di membri maggiore di uno, l'Organo stesso provvede a nominare un Presidente.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Partecipa alle Assemblee dei Fondatori nonché alle riunioni del Consiglio Direttivo. Esercita inoltre i compiti di monitoraggio dell'osservazione di finalità solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione, e attesta che il bilancio di esercizio e, se la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, il bilancio sociale siano conformi alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

Qualora i membri dell'Organo di Controllo siano iscritti al Registro dei Revisori Legali dei Conti, questi svolgeranno altresì la funzione di Organo Revisore, salvo il caso in cui tale funzione debba essere per obbligo di legge affidata ad un diverso soggetto.

#### **Articolo 14**

#### **L'ORGANO REVISORE**

L'Organo Revisore della Fondazione, se nominato, è costituito da uno a tre membri effettivi, dei quali almeno uno iscritto nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 88 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Organo revisore è nominato dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce altresì il compenso.

L'organo Revisore dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati.

L'organo revisore è nominato per la prima volta nell'Atto Costitutivo.

Qualora l'Organo Revisore sia composto da un numero di membri maggiore di uno l'Organo stesso provvede a nominare un Presidente.

L'organo Revisore è incaricato del controllo sulla regolarità dell'amministrazione e sulla contabilità della Fondazione, predispone le relazioni ai bilanci consuntivi e preventivi, ed effettua le verifiche di cassa.

L'Organo Revisore della Fondazione deve riunirsi almeno una volta ogni trimestre.

L'Organo revisore può assistere alle Assemblee dei Fondatori nonché alle riunioni del Consiglio Direttivo della Fondazione.

Qualora sia nominato l'Organo di Controllo, le funzioni dell'Organo Revisore saranno svolte dall'Organo di Controllo salvo il caso in cui l'Organo Revisore debba essere comunque nominato per obbligo di legge.

#### **Articolo 15**

#### **GRATUITA' DELLE CARICHE**

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite ed effettuate

volontariamente, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi a favore dei componenti l'Organo di Controllo o l'Organo Revisore, deliberati dal Consiglio Direttivo, nei limiti indicati dal D.lgs 117/2017.

#### **Articolo 16 ESTINZIONE**

La Fondazione si estingue, con delibera dell'Assemblea dei Fondatori:

1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi ed in ogni caso quanto il patrimonio risulti inferiore al patrimonio minimo previsto dall'art. 22 c. 4 D.Lgs 117/2017 e non sia deliberata la sua ricostituzione;
2. per qualsiasi altra causa sopravvenuta che determini l'impossibilità o la difficoltà di raggiungere gli scopi descritti all'art. 3.;
3. per le altre cause previste dal Codice Civile.

In caso di scioglimento ed estinzione della Fondazione per qualunque causa, l'Assemblea dei Fondatori nomina uno o più liquidatori.

Tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione devono essere devoluti ad Enti del Terzo Settore, questi ultimi previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore territorialmente competente, che abbiano finalità simili a quelle della Fondazione, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In mancanza di specifica destinazione, il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione Italia Sociale.

#### **Articolo 17 VARIE**

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile o, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché alle leggi che regolano il settore di attività delle Fondazioni e degli Enti del Terzo Settore.

#### **Articolo 18 NORME APPLICABILI**

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quelle del Codice Civile in tema di Fondazioni, nonché le disposizioni del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117.

Pesaro, ventitrè gennaio duemilaventitrè.

F.to Selci Roberto

F.to Campanelli Lorenzo

F.to Sperandio Luigi

F.to Giorgi Tommaso

F.to Giommi Giovanni

F.to Francesco Fabbri Notaio